



AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE  
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
**dott.ssa Giuseppina Baffi**

AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE  
POLITICHE DEL PERSONALE  
**dott.ssa Antonella Manno**

AL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE  
**dott.ssa Fabrizia Lapecorella**

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DAG  
**dr. Federico Filiani**

AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA  
TRIBUTARIA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
**dott. Fiorenzo Sirianni**

AL PRESIDIO MEDICO DEL MEF  
**dott. Maurizio Mancini**

**OGGETTO:** Criticità emerse dello stabile di Via dei Normanni.

Durante la riunione informativa di martedì 15 maggio u.s. sul trasferimento degli uffici del Dipartimento Finanze e CCTT con sede in Roma, parlando dell'orientamento delle postazioni di lavoro (in seguito PDL), L'ing. Ceccherini ha affermato che la ASL ne ha verificato la corretta disposizione (*evidentemente sulla carta...*) e che non ci sono norme di riferimento che affermino quel che questa O.S. ha contestato, ossia che le postazioni dotate di videoterminali non devono avere fonti di luce dirette verso lo schermo o provenienti di fronte, ossia non possono essere posta spalle o fronte alle finestre.

Per informazione, evidentemente carente in modo preoccupante, Vi inviamo i riferimenti a margine, banalmente ricercabili nel web digitando le parole "norme su videoterminali".

Appare evidente, se la normativa di seguito evidenziata deve essere rispettata, che l'orientamento previsto delle PDL in moltissime delle stanze dell'immobile di Via dei Normanni è mal realizzata.

Aggiungiamo che, a nostro avviso, nell'assoluta maggioranza dei casi suddetti non sembra possibile girare le scrivanie, una volta conformate le stanze ed installate le borchie e le prese a pavimento come da piantine presentate.

Così pure sarebbe un palliativo (risibile, incurante della tanto auspicata prevenzione ed irrispettoso del benessere organizzativo del personale) l'installazione di tendaggi e veneziane orientati a tamponare tale difformità, considerando soprattutto la premessa dell'Amministrazione che evidenzia con orgoglio la qualità della completa ristrutturazione dell'immobile. Infatti, se gli impiegati fossero forzati ad utilizzare l'illuminazione artificiale anche di giorno, poiché costretti a tener chiuse le veneziane per ovviare ai probabili

problemi di riflessi e/o abbagliamenti, avremmo fornito loro un pessimo ambiente operativo, li avremmo esposti a disturbi visivi e posturali ed incrementato i consumi di corrente elettrica in maniera ingiustificabile.

Invitiamo quindi chi ha la responsabilità dell'attrezzaggio a ripensare la disposizione delle PDL e, se del caso, della ripartizione delle stanze.

E rimaniamo convinti che la distribuzione dei servizi igienici, sempre considerando l'intervento radicale effettuato, sia mal ragionata. Per fare un esempio ed ovviamente basandoci sul breve tempo concessoci per osservare le planimetrie, al quarto piano (uffici di diretta collaborazione del Direttore generale) due lavandini e due wc nello stesso locale (unica porta d'accesso) assieme al modulo per un disabile siano assolutamente insufficienti all'uso da parte di più di 50 fra impiegati, dirigenti e commessi, oltre a contravvenire alle regole che prevedono servizi igienici separati fra sessi con un numero di addetti superiore a 10.

Restiamo in attesa di poter meglio verificare nel più breve tempo possibile, assieme ai RLS e RSU delle unità operative coinvolte nel trasferimento, le altre eventuali criticità che durante l'esame del 15 non siamo stati messi in grado di analizzare, considerato che non ci è stata consegnata alcuna documentazione.

Roma, 17 maggio 2012

Per USB



---

## **DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

...omissis...

### **CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI**

Art. 174.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

...omissis...

Allegato XX

2. Ambiente

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

b) Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle

caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

...omissis...

---

## **Ergonomia**

### Definizione

L'ergonomia, secondo la definizione coniata a San Diego (USA) nel luglio del 2000 dalla I.E.A. (International Ergonomics Association), studia "l'interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione per cui questi vengono progettati, con l'obiettivo di migliorare la soddisfazione dell'utente e le prestazioni del sistema stesso".

Nel 1961 furono fondate la I.E.A. e la SIE (Società Italiana di Ergonomia), associazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'ergonomia e la diffusione e sistematizzazione delle conoscenze e delle esperienze connesse all'approccio ergonomico, in stretto rapporto con le realtà sociali produttive.

### Soggetti Obbligati

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Medico Competente
- Progettisti
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi

### Riferimenti Normativi

Circolare n.81 del 27/12/2000

Malattie da sovraccarico biomeccanico/posture incongrue e microtraumi ripetuti. Modalità di trattazione delle pratiche.

Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto Ministeriale del 02/10/2000

Linee guida d'uso dei videoterminali

Circolare Ministeriale n.71911 del 22/02/1991

Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni

### Normativa Tecnica

- UNI EN 13921:2007 Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomica - UNI EN ISO 9241-400:2007 Ergonomia dell'interazione uomo- -sistema - Parte 400: Principi e requisiti per i dispositivi fisici di ingresso - UNI EN ISO 9241-110:2006 Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 110: Principi dialogici - UNI EN 614-1:2006 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali UNI EN ISO 10075-3:2005 - Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale - Parte

3: Principi e requisiti riguardanti i metodi per la misurazione e la valutazione del carico di lavoro mentale - UNI EN ISO 6385:2004 Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro - UNI EN ISO 7731:2009 Ergonomia - Segnali di pericolo per luoghi pubblici e aree di lavoro - Segnali acustici di pericolo - UNI-EN 29241-2:1994 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con VDT - Guida ai requisiti dei compiti - UNI EN 29241-3:2004 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti dell'unità video - UNI EN ISO 9241-1:2003 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Introduzione generale - UNI ISO 11228-1:2009 Ergonomia - Movimentazione manuale dei carichi - parte 1: Sollevamento e trasporto - ISO/CD 11226 Ergonomia - Valutazione delle posture di lavoro - ISO 9241-1, -2, -3, -4, -5, -8, -10, -11, -14 Videoterminali - ISO 8995 Illuminazione interna - UNI EN ISO 6385:2004 Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro - ISO 5349-1:2004 Vibrazioni meccaniche. Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro

### **Principali Azioni**

Videoterminali - Schermo, Tastiera e Mouse

- Lo schermo del videoterminale deve essere:

- posto con lo spigolo superiore leggermente più in basso degli occhi dell'utilizzatore,

- **posizionato in modo che le fonti di luce naturale e artificiale non vi si riflettano.**

- **La superficie dello schermo deve essere perpendicolare alle superfici vetrate per evitare i riflessi dovuti alla luce naturale e per contenere, per quanto possibile, l'abbagliamento conseguente all'entrata delle finestre nel campo visivo.**

- **Installare, sulle finestre, tende a veneziana che devono essere regolate nel corso della giornata per adattarle alle variazioni della luce esterna.**

- **La distanza visiva (distanza occhi-monitor) deve essere compresa tra 50 e 70 cm.**

- **La tastiera deve essere posizionata in modo che possano essere appoggiati agevolmente gli avambracci durante la digitazione, la distanza tra il bordo inferiore della tastiera e quello del piano di lavoro deve essere di almeno 15 cm.**

- **Il mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera.**

Sedie

- La sedia deve consentire flessibilità nell'utilizzo, deve poter essere facilmente spostata e deve essere girevole. Il basamento deve essere di tipo a cinque razze munite di rotelle o comunque saldo per garantire la stabilità contro il ribaltamento e lo slittamento.

- La seduta deve poter essere regolabile in altezza: la corretta regolazione si ottiene quando le cosce sono parallele al pavimento, tutto il piede è a contatto con il suolo (gli arti inferiori formano un angolo di 90°), e gli avambracci sono orizzontali; il bordo anteriore deve essere convenientemente arrotondato per evitare di comprimere i vasi sanguigni.

- Lo schienale deve avere altezza pari a circa 2/3 dell'altezza della schiena e con conformazione tale da non impacciare il movimento degli arti superiori; deve inoltre essere regolato in modo che la convessità dello stesso sostenga la colonna vertebrale a livello della curva lombare e che la parte superiore segua la curva dorsale della schiena; l'inclinazione deve essere regolabile per permettere di cambiare frequentemente la posizione assunta.

Attrezzature di lavoro in genere e DPI

- Scegliere attrezzature di lavoro e DPI concepiti nel rispetto dei principi ergonomici.

Luoghi di lavoro

- Garantire sufficiente luce naturale ed una illuminazione artificiale adeguata al lavoro svolto.

- Assicurare sufficienti aperture o una climatizzazione meccanica per un rapido ricambio d'aria evitando l'esposizione a correnti fastidiose

- Garantire una temperatura adeguata in relazione al tipo di lavoro svolto e all'umidità presente.

Organi di Vigilanza e di Controllo

- Usl

- Ispettorati Provinciali del Lavoro